



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Barbara Previati	Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Luciani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di GI.CA. DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA 00976660704), con sede legale in Ripalimosani (CB), via degli Emigranti n. 8;
rilevato che con ricorso, ed annessa documentazione, depositato il 22.10.2025, MERCURY S.p.a. (già Mercury S.r.l.) ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di GI.CA. DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA 00976660704), con sede legale in Ripalimosani (CB), via degli Emigranti n. 8;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede in Ripalimosani (CB) (cfr. visura camerale in atti);
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che la qualità di imprenditore commerciale di detta debitrice deve essere necessariamente affermata trattandosi di soggetto esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti di vario genere (cfr. visura camerale aggiornata in atti);



rilevato, nel merito, che la ricorrente ha allegato la sussistenza del proprio credito verso la società resistente per l'importo complessivo di euro 14.588,88, portati dal decreto ingiuntivo n. 136/2019 emesso dal Tribunale di Genova l'11.1.2019, oltre successivi atti di precetto e pignoramento con esito negativo, nonché dalle spese di lite di cui alla sentenza n. 114/2022 emessa dal Tribunale di Campobasso (che ha accolto la domanda revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dalla resistente) e dalle spese della procedura esecutiva RGE n. 29/2021, pendente presso l'intestato Tribunale e conclusa senza soddisfazione del credito dell'istante; evidenziato che il debitore, posto nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare notifica a mezzo PEC di Cancelleria, si è costituito in giudizio, depositando la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza e rimettendosi alle determinazioni del Tribunale;

ritenuto che la debitrice non ha dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2 co. 1 lett. d), dunque non ha dimostrato il mancato superamento dei limiti dimensionali ai fini dell'esclusione dell'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale;

ritenuto che l'inadempimento delle suddette obbligazioni, unito ai risultati dell'istruttoria documentale - dai quali si evince: che la parte resistente ha depositato e iscritto i bilanci relativi agli anni 2023 e 2024 solo in data 10.11.2025 (cfr. ricevuta di protocollo in atti), dunque pochi giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione del procedimento in epigrafe; - la sussistenza di debiti nei confronti dell'INPS per euro 18.745,70 per contributi e sanzioni, già in carico all'Agente della Riscossione; - l'esistenza di debiti tributari per oltre 260.000,00 euro, come da certificato di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Campobasso; che la parte resistente ha già subito una procedura esecutiva immobiliare, che tuttavia non ha consentito la soddisfazione del credito del ricorrente;

rilevato che, in caso di società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di crisi o insolvenza di cui all'art. 2 CCII, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali; ciò perché - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusiva finalità quella di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i



soci - non è più richiesto che la medesima disponga, al contrario della società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. Civ., Sez. I, n. 19414/2017);

ritenuto che il suddetto stato di insolvenza comunque sussista ed emerga in tutta la sua gravità, alla luce degli ultimi bilanci depositati in atti (bilanci di esercizio relativi agli anni 2022-2023-2024), depositati dalla parte ricorrente, dai quali si evince quanto segue:

-nel bilancio 2024, nella sezione relativa alle informazioni in calce allo stato patrimoniale micro, si dà atto del “*permanere dello stato di grave e irreversibile squilibrio patrimoniale e finanziario*” (cfr. pag. 4); l’esercizio si chiude con una perdita di euro 5.830,00, che fa seguito alla perdita della chiusura precedente pari ad euro 11.152,00;

-nel bilancio di esercizio 2024, i crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono pari ad euro 10.675,00 (corrispondenti alla totalità dei crediti) e non ci sono crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, di tal che è evidente che detti crediti non consentano di coprire i debiti, che sono di importo superiore (euro 581.603,00 esigibili entro l’esercizio successivo ed euro 104.990,00 oltre l’esercizio successivo);

- situazione analoga emerge dal bilancio 2023: i crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono pari ad euro 10.354,00 (corrispondenti alla totalità dei crediti) e non ci sono crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, di tal che è evidente che detti crediti non consentano di coprire i debiti, che sono di importo superiore (euro 575.452,00 esigibili entro l’esercizio successivo ed euro 104.990,00 oltre l’esercizio successivo);

- parimenti nel bilancio 2022: i crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono pari ad euro 38.194,00 (corrispondenti alla totalità dei crediti) e non ci sono crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, di tal che è evidente che detti crediti non consentano di coprire i debiti, che sono di importo superiore (euro 440.971,00 esigibili entro l’esercizio successivo ed euro 129.774,00 oltre l’esercizio successivo); ritenuto che dalle scritture contabili in atti non emerga l’esistenza di poste attive maggiori rispetto a quelle passive, né la sussistenza di sufficienti beni o azioni o partecipazioni societarie e/o di crediti facilmente esigibili, tale da non potersi ritenere che il patrimonio sociale consenta di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali o quantomeno, in concreto, del creditore istante, con la conseguenza per cui deve ritenersi che la grave situazione debitoria



descritta sia tale - per rilevanza, natura e circostanze in cui è maturato l'inadempimento - da dimostrare in modo non equivoco la realtà di un patrimonio in dissesto e l'oggettiva impossibilità dell'impresa debitrice di far fronte con mezzi regolari agli obblighi assunti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visto l'albo ex art.356 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di GI.CA. DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.IVA 00976660704), con sede legale in Ripalimosani (CB), via degli Emigranti n. 8;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Carissimi

NOMINA

Curatore la dott.ssa Annamaria Testa, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno **18 marzo 2026 ore 12.45**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le



comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Campobasso, 10 dicembre 2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Barbara Previati

Depositato in Cancelleria
Campobasso, 12/12/25
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Rosaria Panichella